DOCUMENTI

DOC. CCXIV N. 3

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								delle società che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al 20 per cento, il decreto di concessione è sottoscritto anche dal legale rappresentante della stessa impresa a titolo di assunzione dell'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi.		
								Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 8, le agevolazioni sono erogate secondo quanto indicato all'articolo 8 del decreto direttoriale 4 agosto 2016. Qualora prevista dall'Accordo per l'innovazione, l'eventuale anticipazione delle agevolazioni può riguardare l'intero finanziamento agevolato o, in alternativa, una quota dell'intera agevolazione concessa, nella misura richiesta dall'impresa e, comunque, non superiore al 30 per cento dell'agevolazione stessa; tale anticipazione è erogabile solo previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Le richieste di erogazione devono essere presentate secondo i moduli previsti all'articolo 8, comma 7 del decreto direttoriale 4 agosto 2016 che sono resi disponibili sulla piattaforma nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it), come adeguati al fine di considerare le specificità previste per lo strumento degli Accordi per l'innovazione.		
MINISTERO DELLE POLITICHE	243	DM	13/08/2019, n. 8867	Disposizioni nazionali in materia di		Х		Il decreto disciplina le disposizioni nazionali in materia di: a) riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle	Gli oneri informativi a	

Monitoraggio degli oneri introdotti ed eliminati, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 della legge n. 180/2011. Anno 2019

DOCUMENTI

DOC. CCXIV N. 3

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO				riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.				loro associazioni; b) gestione dei fondi di esercizio e programmi operativi. Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro associazioni Ai sensi dell'art. 2, la richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna organizzazione produttiva (OP), a firma del proprio legale rappresentante, alla regione nel cui territorio l'OP realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzabile. La richiesta di riconoscimento per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere contestualmente accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di propri aderenti o filiali. Inoltre, nel caso il riconoscimento venga chiesto per una parte della persona giuridica chiaramente definita nello statuto quale «sezione OP ortofrutta», i requisiti, i vincoli e i controlli riguardano esclusivamente la sezione e i soci che vi aderiscono espressamente. A tal fine nello statuto devono essere presenti apposite clausole che disciplinano la «sezione OP ortofrutta». La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza della gestione separata di tale sezione. Secondo quanto disposto dall'art. 4, le OP che associano produttori con aziende situate in altri Stati membri possono chiedere alla regione il	produttori riconosciute) sono la ripetizione di quelli già previsti dal DM 18 ottobre 2017 n.5927.	

Monitoraggio degli oneri introdotti ed eliminati, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 della legge n. 180/2011. Anno 2019

riconoscimento dello status di associazione di

DOCUMENTI

DOC. CCXIV N. 3

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								organizzazioni di produttori transazionale. L'art. 8 dispone, inoltre, che anche le associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) posso chiedere di essere riconosciute per i medesimi prodotti oggetto del riconoscimento delle organizzazioni di produzione socie. La richiesta di riconoscimento è presentata alla regione nel cui territorio l'insieme delle OP aderenti realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzata (VPC) e in cui la AOP deve stabilire la propria sede operativa effettiva o legale.		
								Gestione dei fondi di esercizio e programmi operativi Ai sensi dell'art. 15, Il fondo di esercizio, previsto dall'art. 32 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è calcolato sulla base del valore della produzione commercializzata riferito alla compagine sociale comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo. Il fondo di esercizio è gestito mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti il programma operativo, al fine anche di consentire agli organi di controllo e revisori esterni l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle regioni e all'organismo pagatore attraverso il portale SIAN: a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno; b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.		

DOCUMENTI

DOC. CCXIV N. 3

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								L'art. 16 dispone che la domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale è presentata alla Regione ove l'OP o la AOP risulta riconosciuta, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. La domanda di modifica dei programmi operativi poliennali, prevista dall'art. 34 del regolamento delegato relativamente agli anni successivi, è presentata alla regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno completa degli allegati tecnici che evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni. Le modifiche concernenti gli anni successivi concernono, in particolare: a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale; b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato; c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio; d) la modifica della durata del programma pluriennale, che può essere esteso fino alla durata massima di cinque anni, o ridotto fino al periodo minimo di tre anni.		
								Le OP possono delegare le AOP a presentare alla regione, in loro nome e per loro conto, i programmi operativi e le eventuali loro modifiche, nonché all'organismo pagatore, le richieste di anticipazione, di acconto parziale e di saldo. In tal caso, le AOP svolgono il ruolo di unico interlocutore della regione e dell'organismo pagatore.		

Monitoraggio degli oneri introdotti ed eliminati, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 della legge n. 180/2011. Anno 2019

DOCUMENTI

DOC. CCXIV N. 3

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								Secondo quanto disposto dall'art 17, titolo III, le OP possono presentare una sola domanda di modifica al più tardi entro il 15 settembre di ciascun anno, corredata degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni, ed inserita nel sistema informativo entro il 1° ottobre. Le regioni possono autorizzare una seconda modifica da presentare entro il 30 giugno. Se del caso, una distinta modifica può essere presentata per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo. In deroga a tali disposizioni, le specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione e gestione delle crisi possono essere presentate secondo le esigenze e in qualsiasi momento nel corso dell'anno. Tali ultime modifiche devono essere preventivamente approvate. Tuttavia, le OP, successivamente alla presentazione della modifica possono, sotto la propria responsabilità, dare corso ai contenuti della modifica prima della valutazione finale della regione e previa immediata comunicazione alla regione stessa, nonché all'organismo pagatore se la modifica comporta l'esecuzione di controlli in corso d'opera. Inoltre, anche se non considerate modifiche, vanno opportunamente segnalate e documentate in fase di rendicontazione i seguenti eventi: a) la sostituzione del fornitore prescelto in fase di approvazione della spesa di un investimento con altro fornitore, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalità e l'importo della spesa approvata; b) la		

DOC. CCXIV N. 3

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								variazione dell'investimento approvato a seguito di aggiornamento tecnologico, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalità e l'importo della spesa approvata; c) la rinuncia alla realizzazione senza sostituzione, di azioni o interventi approvati che comportano una riduzione di spesa inferiore al 20% della spesa complessivamente approvata per l'annualità in corso; d) una rimodulazione finanziaria relativamente a spese indicate nel programma operativo per il loro importo complessivo e approvate, ma che per incapienza l'OP aveva inserito solo in quota parte.		
								Il successivo art. 18, stabilisce che le AOP, su delega delle OP aderenti, possono presentare alla regione in cui sono riconosciute: a) un programma operativo totale, composto dall'insieme delle azioni individuate nei programmi operativi delle OP aderenti ma da esse non realizzate; b) oppure un programma operativo parziale, composto da una parte delle azioni individuate nei programmi operativi delle OP aderenti, ma da esse non realizzate. In questo secondo caso, le OP aderenti presentano alla regione il programma operativo completo di tutte le azioni e relativi costi, con l'indicazione di quelle la cui realizzazione è stata delegata alla AOP. L'art. 19dispone che le richieste di aiuto o di saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l'aiuto sono presentate all'organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, utilizzando la funzionalità		

Monitoraggio degli oneri introdotti ed eliminati, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 della legge n. 180/2011. Anno 2019

informatica indicata dall'organismo pagatore. La

DOCUMENTI

DOC. CCXIV N. 3

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								richiesta di aiuto deve essere corredata da tutti i documenti elencati al paragrafo 2 dell'art. 9 del regolamento di esecuzione n. 2017/892 e dagli eventuali documenti aggiuntivi richiesti dall'organismo pagatore.L'art. 20 disciplina l'aiuto finanziario nazionali. Le regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo l'attivazione della procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP. L'aiuto è concesso alle OP che ne fanno richiesta, relativamente alla produzione ottenuta nelle regioni in cui la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONO- MIA E DELLE FINANZE	244	DM	04/09/2019	Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione di misure economiche compensative a favore di operatori di rete.	X			Il decreto individua le modalità operative e le procedure per l'erogazione delle misure compensative per interventi di adeguamento degli impianti di trasmissione per ponti di trasferimento e per interventi di sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli stessi, conseguenti alla liberazione delle frequenze in bande 3,6-3,8 GHz. Possono beneficiare delle misure compensative, i soggetti titolari di autorizzazione per l'uso delle frequenze nelle bande 3,6-3,8 GHz che hanno dovuto liberare tali bande di frequenza per favorire la transizione verso la tecnologia 5G. Ai sensi dell'art. 3, i soggetti che intendono beneficiare delle misure compensative, devono		

DOCUMENTI

DOC. CCXIV N. 3

Amm.n	i G.L	J. Tipolo _i atto	ria Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								inviare al Ministero dello sviluppo economico- Direzione generale servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali - Divisione V, apposita domanda a mezzo PEC. La domanda deve contenere: a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'operatore di rete richiedente, ivi compreso il numero di partita IVA e il codice fiscale del titolare; b) la dichiarazione che il richiedente è titolare di autorizzazione generale come operatore di rete ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 259/2003 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»; c) la descrizione degli interventi effettuati sugli impianti che compongono la rete di diffusione del soggetto richiedente con l'indicazione delle spese complessivamente sostenute, dettagliatamente documentate a mezzo di originale delle fatture e indicazione degli estremi di ciascuno dei pagamenti effettuati; d) una dichiarazione resa da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attestante l'esclusiva riferibilità delle spese documentate agli interventi di trasmissione per ponti di trasferimento e per interventi di sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli stessi; e) la sottoscrizione effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000.		
MINISTEI DELLO SVILUPP ECONOM	0	1 DM	30/08/2019	Modifiche al decreto 24 settembre 2014, recante il riordino degli interventi di	X			Il decreto apporta modifiche e integrazioni al decreto 24 settembre 2014, recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. (DL Crescita) al fine di semplificare le		

DISEGNI DI LEGGE

[I]

RELAZIONI

DOCUMENTI

DOC. CCXIV N. 3

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale.				procedure di accesso, di concessione e di erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari. Per quanto attiene la proroga per la conclusione dell'iniziativa agevolata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d), di modifica dell'art. 5 del decreto 24 settembre 2014, l'impresa beneficiaria può richiedere una sola volta e per una durata non superiore a sei mesi una proroga per l'ultimazione dell'intervento agevolato. Inoltre, per quanto riguarda la domanda di agevolazione, l'art. 1, comma 1, lett. g), punto 2) di modifica dell'art. 9, comma 2, del decreto 24 settembre 2014, stabilisce che ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purché nel limite del 30% delle spese ammesse alle agevolazioni, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente e deve contenere altresì la documentazione giustificativa ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui all'art. 5 comma 3, lett. d) del decreto 24 settembre 2014. Nel caso di richiesta a titolo di anticipazione della prima quota di agevolazione, l'impresa deve presentare fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Le modalità e le forme con le quali l'impresa predispone le rendicontazioni e		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								presenta al Soggetto gestore le richieste di erogazione sono indicate nella circolare direttoriale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto24 settembre 2014.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			16/12/2019, n. 439196	Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 30 agosto 2019, concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative.				La circolare, adottata in base a quanto disposto dall'articolo 5, comma 8, del decreto 24 settembre 2014 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del 30 agosto 2019, è finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei piani e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Sono, inoltre, definite modalità, forme e termini di presentazione delle domande e fornite specificazioni relative ai criteri e all'iter di valutazione, alle condizioni ed ai limiti di ammissibilità delle spese, alle soglie ed ai punteggi minimi ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Sono, altresì, indicate le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni. In particolare, il punto 5.7 del paragrafo 5, specifica che le domande di agevolazione, corredate dal piano di impresa e redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet https://www.invitalia.it/cosafacciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstartitalia/modulistica secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del proprio sito. Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice		

DOCUMENTI

DOC. CCXIV N. 3

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								rappresentante della società o, nel caso previsto al punto 4.2 (persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni), dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda, e devono essere corredate dalla documentazione indicata nella domanda medesima. Il successivo punto 5.8 del paragrafo 5, specifica che il piano di impresa deve contenere: a) dati anagrafici e profilo del soggetto proponente; b) descrizione dell'attività proposta; c) descrizione delle eventuali collaborazioni in essere o previste con Organismi di ricerca e incubatori e acceleratori d'impresa, con specificazione delle esigenze sottese alla necessità delle predette collaborazioni; d) descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale circolante, come definito al punto 10.9; e) analisi del mercato e relative strategie; f) aspetti tecnici; g) aspetti economicofinanziari; h) una presentazione libera (pitch) del progetto in formato .ppt (max. 15 diapositive).		
								Nel caso di imprese già costituite, congiuntamente alla domanda, devono essere trasmesse elettronicamente anche atto costitutivo e statuto della società, e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Il paragrafo 7 della Circolare elenca gli obblighi del beneficiario stabilendo che l'impresa beneficiaria si obbliga, tra l'altro, a: A.		

DISEGNI

DI

LEGGE

H

RELAZIONI

DOCUMENTI

DOC. CCXIV

ż

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								comunicare al Soggetto gestore: a1) qualunque variazione della sede, dell'attività, dell'atto costitutivo, dello statuto e della compagine sociale; a2) eventuali variazioni dell'organo di governance; a3) eventuali variazioni della compagine sociale intervenute anche in conseguenza di campagne di crowdfunding che hanno determinato l'ingresso di nuovi soci con quote minoritarie; a4) ogni variazione attinente ai titoli di spesa rendicontati conseguente, a titolo esemplificativo, all'emissione di note di credito e storni; a5) eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi; B. fornire annualmente al Soggetto gestore informazioni sull'andamento dell'attività e sulla permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, per un periodo di tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione; C. tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 (dieci) anni successivi al completamento del progetto. Il paragrafo 12 della Circolare disciplina l'erogazione delle agevolazioni connesse ai piani d'impresa stabilendo che per le spese riferite alla realizzazione del piano d'impresa, l'erogazione del finanziamento agevolato di cui al punto 9.1 (finanziamento senza interessi, nella forma della		

Monitoraggio degli oneri introdotti ed eliminati, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 della legge n. 180/2011. Anno 2019

sovvenzione rimborsabile, per un importo pari all'80% delle spese ammissibili) avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di 5

stati di avanzamento lavori. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di importo almeno pari al 10% dell'investimento complessivo ammesso,

DISEGNI DI LEGGE

RELAZIONI

DOCUMENTI

DOC. CCXIV N. 3

ogia Estre to	emi Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazion
					fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l'importo residuo dell'investimento ammesso.		
					Contestualmente alla richiesta di erogazione del finanziamento agevolato di cui al punto 9.1 (finanziamento senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, per un importo pari all'80% delle spese ammissibili), l'impresa beneficiaria richiede altresì la proporzionale erogazione del finanziamento agevolato connesso alle eventuali esigenze di capitale circolante ritenute agevolabili dal Soggetto gestore e quantificate nell'ambito del contratto di finanziamento (che individua le caratteristiche del progetto finanziato e riporta: 1. le spese ammesse; 2. gli importi riconosciuti connessi alle esigenze di capitale circolante di cui al punto 10.9 (connesso al sostenimento delle seguenti tipologie di spesa: - materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; - servizi, diversi da quelli già compresi nel piano d'impresa, necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa, ivi compresi quelli di hosting e di housing; godimento di beni di terzi, ovvero, spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene realizzato il piano d'impresa, limitatamente al periodo di realizzazione del piano d'impresa medesimo; canoni di leasing e costi di affitto relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività		
	•		to introd.	introd. già	to introd. già Elenco	introd. /elim. prev. fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l'importo residuo dell'investimento ammesso. Contestualmente alla richiesta di erogazione del finanziamento agevolato di cui al punto 9.1 (finanziamento senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, per un importo pari all'80% delle spese ammissibili), l'impresa beneficiaria richiede altresi la proporzionale erogazione del finanziamento agevolato connesso alle eventuali esigenze di capitale circolante ritenute agevolabili dal Soggetto gestore e quantificate nell'ambito del contratto di finanziamento (che individua le caratteristiche del progetto finanziato e riporta: 1. le spese ammesse; 2. gli importi riconosciuti connessi alle esigenze di capitale circolante di cui al punto 10.9 (connesso al sostenimento delle seguenti tipologie di spesa: - materie prime, vio compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; - servizi, diversi da quelli già compresi nel piano d'impresa, necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa, ivi compresi quelli di hosting e di housing; godimento di beni di terzi, ovvero, spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene realizzato il piano d'impresa, limitatamente al periodo di realizzazione del piano d'impresa medesimo; canoni di leasing e costi di affitto relativi a impianti, macchinari e attrezzature	fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l'importo residuo dell'investimento ammesso. Contestualmente alla richiesta di erogazione del finanziamento agevolato di cui al punto 9.1 (finanziamento agevolato di cui al punto 9.1 (finanziamento senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, per un importo pari all'80% delle spese ammissibili), l'impresa beneficiaria richiede altresì la proporzionale erogazione del finanziamento agevolato connesso alle eventuali esigenze di capitale circolante ritenute agevolabili dal Soggetto gestore e quantificate nell'ambito del contratto di finanziamento (che individua le caratteristiche del progetto finanziato e riporta: 1. le spese ammesse; 2. gli importi riconosciuti connessi alle esigenze di capitale circolante di cui al punto 10.9 (connesso al sostenimento delle seguenti tipologie di spesa: - materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; - servizi, diversi da quelli già compresi nel piano d'impresa, necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa, ivi compresi quelli di hosting e di housing; - godimento dile attività dell'impresa, limitatamente al periodo di realizzazione del piano d'impresa medesimo; canoni di leasing e costi di affitto relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività

DOCUMENTI

DOC. CCXIV N. 3

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRA- STRUTTURE E DEI TRASPORTI	249	DM	02/10/2019, n. 122	Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbando- no di bambini di età inferiore a quattro anni.				e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e di erogazione delle agevolazioni, sancisce gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca. La presentazione delle richieste di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria avviene utilizzando le modalità indicate dettagliatamente nei punti 12.3.1 (Fatture quietanzate o non quietanzate) e 12.3.2 (Conto vincolato/Convenzione ABI) della Circolare, che risultano essere alternative e la cui scelta, effettuata in occasione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni sul piano d'impresa, non è modificabile nel corso della realizzazione del programma. Il regolamento dà attuazione all'art. 172 del nuovo Codice della Strada disciplinando l'obbligo dell'installazione a bordo dei veicoli di un dispositivo di allarme la cui funzione è quella di prevenire l'abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni. Secondo quanto disposto dall'art. 5, quando un dispositivo antiabbandono è messo a disposizione sul mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali. A tal fine, redige la documentazione tecnica e, su richiesta, la mette a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato. La documentazione tecnica deve contenere tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali. Ai fini di consentire i controlli da parte della Direzione generale per la motorizzazione, il		

DISEGNI DI LEGGE

H

RELAZIONI

DOCUMENTI

DOC. CCXIV N. 3

					introd. /elim.	già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Associazioni
MINISTERO 2 DELLE INFRA- STRUTTURE E DEI TRASPORTI	250	DM	22/07/2019, n. 336	Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2019.				fabbricante rilascia una dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, e la rende disponibile su richiesta. Nel redigere la dichiarazione di conformità, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del dispositivo antiabbandono alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali. Ogni dispositivo antiabbandono, inoltre, deve essere accompagnato, alla vendita, dalle prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali ciò non sia richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione europea. Il decreto disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2019 destinate a incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale. L'art. 4 del presente decreto rimanda la definizione puntuale delle modalità di presentazione delle domande di ammissione e delle connesse fasi di prenotazione e di rendicontazione nonché dell'attività istruttoria a	
MINISTERO 2 DELLE INFRA-	250	D.Dirett.	11/10/2019	Disposizioni di attuazione				un successivo decreto del direttore per il trasporto stradale e per l'intermodalità. Il decreto disciplina le modalità operative della misura d'incentivazione di cui al decreto del	

Monitoraggio degli oneri introdotti ed eliminati, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 della legge n. 180/2011. Anno 2019

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22

delle misure

DISEGNI DI LEGGE

DOC. CCXIV N. 3

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
STRUTTURE E DEI TRASPORTI				incentivanti per le imprese di autotrasporto per l'annualità 2019.				luglio 2019 n. 336. Ai sensi dell'art. 3, le imprese interessate agli incentivi presentano domanda secondo le seguenti modalità: A. Sino alle ore 16,00 del 12 dicembre 2019 le istanze possono essere presentate esclusivamente attraverso PEC all'indirizzo ram.investimenti2019@legalmail.it alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) modello di istanza debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa. Sarà possibile scaricare il suddetto modello dal sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo: http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione; b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa; c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 22 luglio 2019 n. 336 e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale n. 336/2019.		
								B. Dalle ore 10,00 del giorno 16 dicembre 2019 le istanze possono essere presentate		